



UNIONE EUROPEA



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



# Istituto Comprensivo N.2 - Alghero

Via Tarragona, 16 - 07041 Alghero - TEL. 079/981638 - C.F. 92128560908  
E-MAIL [ssic84600a@istruzione.it](mailto:ssic84600a@istruzione.it) - PEC [ssic84600a@pec.istruzione.it](mailto:ssic84600a@pec.istruzione.it)  
SITO WEB [www.istitutocomprensivo2alghero.edu.it](http://www.istitutocomprensivo2alghero.edu.it) - Codice Ufficio: UF65Z5

**CIRCOLARE N. 110**

Alghero, 20/02/2025

Istituto Comprensivo N. 2 Alghero  
Prot. 0003015 del 20/02/2025  
VII-4 (Uscita)

- **Al Personale docente e ATA con contratto a tempo determinato**
- **All' Albo Pretorio**
- **Al Sito WEB**
  
- **BACHECA ARGO**

**OGGETTO: Ferie del personale docente e ATA con contratto a tempo determinato.**

## II DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** l' articolo 5, comma 8, del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

**VISTA** la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D. L. n. 95/2012 che, per l' appunto, ha abrogato l' istituto dell' indennità sostitutiva delle ferie non godute;

**VISTO** l'art. 35 del CCNL 18/01/2024;

**CONSIDERATO** che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

**VISTA** la Legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cui si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

**VISTA** la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie " per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie ";

**CONSIDERATO** che successivamente all' entrata in vigore dell' art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, è consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;

**VISTO** il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 che con l'art. 38 ha modificato l' art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge;

**VISTA** la Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021 che chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruita è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:

- a) decesso;
- b) malattia e infortunio;
- c) risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
- d) congedo obbligatorio per maternità o paternità.

**VISTA** l' Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024 della Corte di Cassazione e le sue implicazioni per la gestione delle ferie, in quanto evidenzia che il datore di lavoro deve invitare il personale a godere delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche definiti dai calendari regionali e delibere del Consiglio d'Istituto e nel periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, avvisando che, diversamente, si perde il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione;

**CONSIDERATA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 11/10 del 30.4.2024, avente ad oggetto: " Determinazione ed approvazione del calendario scolastico per l' annualità 2024/2025 nella Regione Sardegna";

**VISTO** il sottoindicato calendario scolastico A.S. 2024/2025 formulato da questa istituzione scolastica

<b>Inizio e termine delle lezioni</b>	
12 settembre 2024	Inizio lezioni per tutti gli ordini di scuola
6 giugno 2025	Termine lezioni scuola primaria e scuola secondaria 1° grado
27 giugno 2025	Termine lezioni scuola infanzia

<b>Sospensione delle attività didattiche</b>	
2 novembre 2024	Commemorazione dei defunti
Dal 23 al 31 dicembre 2024; Dal 2 al 5 gennaio 2025	Vacanze natalizie
28 febbraio 2025	Giornata deliberata Consiglio d' Istituto
3 e 4 marzo 2025	Vacanze di carnevale
17, 18, 19, 22 aprile 2025	Vacanze pasquali
28 aprile 2025	Sa Die de sa Sardinia
2 maggio 2025	Giornata deliberata Consiglio d' Istituto

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto

### **INVITA**

Il personale docente ed ATA con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni fino alla data del termine delle lezioni tramite l'Applicativo ARGO.

Il personale docente ed ATA presenterà nuova istanza anche per il periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.

Per il suddetto periodo il personale docente dovrà escludere nella richiesta di ferie i giorni previsti per gli scrutini, i giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

### **AVVISA**

Il personale docente e ATA con contratto a tempo determinato che l'assenza di domanda volontaria determinerà la perdita del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapacienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche. Dalle ferie maturate verranno detratti i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto.

Si ricorda che le ferie sono proporzionali al servizio prestato.

La presente circolare vale come notifica a tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico

**Prof. Vincenzo Graziano Scanu**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993